

PROPOSTA DI LEGGE


N.ro 124/X^A

2^A COMM. CONSILIARE


Progetto di Legge d'iniziativa dei Consiglieri Regionali Orlandino Greco, Mauro D'Acri, Francesco D'Agostino, e Franco Sergio, recante: "Azioni di supporto all'export e promozione dei consorzi per l'internazionalizzazione"

Reggio Calabria, li


On. Orlandino Greco



On. Mauro D'Acri




On. Francesco D'Agostino



Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 7264 del 18-02-16
Data di ricezione... 02 05

On. Franco Sergio



Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Greco Orlandino, D'Acri Mauro, D'Agostino Francesco e Sergio Franco (Gruppo Oliverio Presidente) avente ad oggetto: "Azioni di supporto all'export e promozione dei consorzi per l'internazionalizzazione"

La capacità di export della Calabria

Il sistema produttivo regionale si caratterizza ancora per una debole capacità di penetrazione sui mercati esteri oltre che per uno svantaggio competitivo nei confronti dei sistemi produttivi delle altre regioni del paese.

La scarsa presenza sui mercati oltre frontiera trova una conferma nel modesto valore dell'export generato dalle imprese regionali. Nell'ultimo Rapporto ICE 2014-2015, il volume dell'export di merci generato dalle imprese calabresi per il 2014 ammonta infatti a 324 milioni di euro, valore questo che corrisponde ad una quota dello 0,1% del totale delle esportazioni italiane di merci.

La dimensione marginale di questo contributo del sistema produttivo regionale alle esportazioni di merci trova evidenza ad un'analisi comparata con le altre regioni, comprese quelle dello stesso Mezzogiorno (ad esclusione del solo Molise che contribuisce anch'esso alle esportazioni italiane di merci con una quota dello 0,1%).

Il modesto contributo del sistema produttivo regionale al volume complessivo dell'export italiano è oltretutto immutato negli ultimi 15 anni, considerato che corrispondeva allo 0,1% anche nel 2000; il che fa escludere che le modeste performance regionali siano in qualche modo ricollegabili alle dinamiche più recenti della crisi innescatasi nel 2008, suggerendo piuttosto la presenza di altri vincoli allo sviluppo del sistema produttivo.

Una situazione solo leggermente migliore si registra per il 2014 in rapporto al valore dell'export di servizi (169 milioni di euro, corrispondenti allo 0,2% del valore complessivo dell'export italiano).

La debole capacità delle imprese calabresi di avere accesso ai mercati internazionali non è misurabile soltanto in rapporto ai valori assoluti dell'export di merci e servizi, ma va posta anche in relazione alla dimensione demografica e al PIL della regione.

Considerando l'indicatore relativo alla "Propensione a esportare", elaborato dall'ICE commisurando il valore delle esportazioni al PIL regionale, emerge una situazione ancor più marginale del sistema economico regionale. La Calabria infatti presenta un valore equivalente a 1,6 che è decisamente più basso del valore medio delle regioni del Mezzogiorno (13,1) e notevolmente distante da quello medio nazionale (28,2). Anche regioni demograficamente più piccole della Calabria presentano valori di questo indice più elevati: Abruzzo 22,9; Sardegna (19,2); Basilicata (10,2); Molise (6,2).

Performance delle imprese calabresi coinvolte nell'attività di export

Se è vero che la quota dell'export del sistema produttivo regionale è modesta, c'è tuttavia da segnalare che ciò non è tanto da ricondurre al numero limitato di aziende calabresi impegnate sui mercati esteri, quanto piuttosto al valore medio del loro fatturato realizzato su detti mercati.

Considerando il solo dato relativo al numero delle imprese calabresi attive nell'export, infatti, il Rapporto ICE segnala la presenza di ben 1.496 operatori. Tale numero, oltretutto, si è incrementato nel corso degli anni (erano 1.383 solo due anni prima).

Traducendo in valori percentuali questi dati, si evidenzia come il sistema produttivo calabrese esprime lo 0,7% degli operatori italiani attivi sui mercati esteri, dato questo superiore a quello di altre regioni del Mezzogiorno (Sardegna, Basilicata e Molise).

Ciò significa che il sistema produttivo regionale non è tanto deficitario in termini di iniziativa imprenditoriale orientata all'export, quanto in termini di efficacia di questa iniziativa. Detto in altri termini, le imprese calabresi sono presenti sui mercati internazionali, ma realizzano su questi mercati un fatturato medio annuo relativamente basso (210.000 euro) se rapportato a quello mediamente realizzato dalle imprese del Mezzogiorno (1.460.000 euro) e a quello medio nazionale (1.794.000 euro).

La performance ridotta delle imprese calabresi può trovare due spiegazioni. Essa può essere la conseguenza di un sotto dimensionamento delle imprese stesse e dunque di capacità produttive relativamente limitate, ma può anche essere espressione di una difficoltà a superare le barriere all'ingresso tipiche dei mercati esteri. Questa seconda ipotesi risulta più verosimile in ragione del fatto che la quota di export sul totale di fatturato è per molte imprese calabresi posizionata al di sotto del 10%, il che lascia pensare che di per sé non è tanto il vincolo produttivo a limitare le esportazioni, quanto piuttosto l'efficacia dell'azione intrapresa nell'approcciare i mercati esteri, circostanza questa che suggerisce una possibile azione da parte della Regione e che giustifica una iniziativa legislativa di supporto agli interventi di promozione dell'internazionalizzazione del tessuto produttivo regionale oggetto della presente proposta.

Riferimenti alle competenze della Regione e al quadro normativo nazionale e comunitario

L'iniziativa legislativa si inquadra nelle competenze assegnate alle Regioni in virtù delle modifiche del Titolo V della Costituzione Italiana adottate con la legge costituzionale n. 3/2001. In particolare, l'Art. 3 della citata legge 3/2001 ha apportato una modifica fondamentale all'Art. 117 della Costituzione introducendo il principio della legislazione concorrente Stato-Regione proprio in materia di "commercio con l'estero".

La proposta legislativa, inoltre, trova giustificazione anche nell'esigenza di riordino normativo delle azioni di iniziativa regionale in rapporto alla legislazione nazionale in tema di commercio estero. A tal proposito è necessario richiamare in particolare le novità derivanti dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, che ha introdotto i "consorzi per l'internazionalizzazione" ridefinendo funzioni e compagine dei consorzi per il commercio estero (così detti consorzi export) previsti dall'abrogata legge n. 83 del 1989.

C'è inoltre da considerare che il citato provvedimento legislativo che ha abrogato la precedente legge n. 83 del 1989 che regolamentava i consorzi export deve poi essere recepito anche in rapporto ai vincoli posti dal Regolamento CE 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Coerenza con le scelte di indirizzo adottate nella recente Programmazione regionale

Il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese calabresi perseguito con la presente proposta di legge è coerente con le scelte strategiche adottate nell'ultimo Programma Operativo Regionale 2014-2020, nel quale si richiama l'obiettivo specifico dell'incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi regionali (Obiettivo specifico 3.4.). Un obiettivo che, oltretutto, viene riproposto in continuità con le scelte della precedente programmazione per il periodo 2007-2013, nell'ambito della quale è stato attivato il Programma Calabria Internazionale (Linea di intervento 7.1.2.1.).

Con riferimento specifico ai Consorzi per l'Internazionalizzazione si ricorda anche che il POR Calabria 2007-2013, nelle misure finanziate attraverso il fondo FESR (Linea di intervento 7.1.2.2.) ha esplicitamente previsto azioni di sostegno finalizzate al rafforzamento del sistema dei consorzi aventi finalità di coordinamento e cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica tra le imprese e che tale linea di intervento ha trovato attuazione attraverso l'iniziativa del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria - Settore 5 Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee che ha adottato un apposito avviso pubblico (Avviso pubblico per la realizzazione e potenziamento dei consorzi per l'internazionalizzazione nei settori strategici dell'economia regionale - POR FESR Calabria 2007-2013 - Linea di intervento 7.1.2.2.).

Sempre con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020, infine, gli obiettivi perseguiti con la presente proposta di legge si ricollegano coerentemente anche con la priorità P3 (obiettivo specifico 3A) del PSR della Regione Calabria che, a riguardo delle aziende agricole e delle aziende agroalimentari prevede un sostegno anche per la commercializzazione e le forme associative dei produttori, tra cui possono rientrare a pieno titolo anche i consorzi per l'esportazione.

Coerenza con le azioni già intraprese attraverso lo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT Calabria)

La presente proposta legislativa, infine, offre una cornice normativa alle diverse azioni promosse dalla Regione Calabria in tema di supporto all'internazionalizzazione delle imprese calabresi, tra cui quelle già intraprese attraverso lo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT Calabria) di cui raccoglie e sistematizza in modo coerente le principali finalità tenendo conto anche delle azioni già intraprese con il Programma Calabria Internazionale e degli strumenti operativi già previsti (ad es. l'Osservatorio per l'Internazionalizzazione).

Valore strategico del possibile supporto offerto ai Consorzi per l'internazionalizzazione

Il valore strategico che può assumere per l'economia regionale il supporto offerto ai consorzi per l'internazionalizzazione discende anche dalle seguenti considerazioni:

- a) le aziende impegnate sui mercati esteri esprimono un tipo di orientamento di cui l'economia regionale ha fortemente bisogno atteso che, in un sistema di scambi sempre più aperto indotto dalla globalizzazione, gli spazi per quelle aziende incentrate solo sui mercati domestici e di prossimità si ridurranno progressivamente, con un conseguente inevitabile impoverimento già riconoscibile nel tasso di mortalità delle imprese della regione;
- b) le aziende impegnate sui mercati esteri, dovendo misurarsi con operatori di mercati differenti e dovendo adottare modelli operativi (e culturali) idonei ad affrontare le barriere di accesso presenti su questi mercati, possono favorire una sorta di "innovazione di ritorno" e la diffusione virtuosa di buone pratiche d'impresa;
- c) le aziende impegnate sui mercati esteri possono favorire la creazione di reti di cooperazione più estese e contribuire alla capacità di attrazione nei confronti degli operatori esteri per investimenti, accordi di cooperazione commerciale, ecc. in un comparto, quale quello agro-alimentare, che gode di un vantaggio comparato relativamente più forte rispetto ad altri comparti del sistema produttivo regionale.

Relazione tecnico finanziaria
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La presente legge produce un minimo impatto finanziario sul bilancio regionale che può essere complessivamente sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo, che illustra gli oneri finanziari e a regime derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri, in termini di nuove spese per il bilancio regionale, e le relative fonti di copertura.

Le attività di cui agli artt. 9 e 10 saranno finanziate mediante le risorse comunitarie allocate sul POR 2014 – 2020 – Obiettivo specifico 3.4 dell'incremento del livello di internazionalizzazione, Azione 3.3.1, per quanto compatibili con la vigente normativa comunitaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari anno 2016

Articolo	Descrizione oneri finanziari	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
6, comma 1	Albo regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale	-	-	0,00 €
8, comma 1	Spese per rimborsi componenti del Comitato regionale sull'internazionalizzazione	C	P	8.400 €
9, commi 1, 2 e 3	Sostegno e contributi per spese di costituzione e avvio dei Consorzi	C	P	1.000.000,00 €
10, commi 1, 2 e 3	Contributi ai consorzi per attuazione delle attività di funzionamento e promozione delle imprese consorziate	C	P	1.000.000,00 €

Oneri finanziari a regime 2017 – 2018

Articolo	Descrizione oneri finanziari	C/I	A/P	Anno 2017	Anno 2018
6, comma 1	Albo regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale	C	P	0,00 €	0,00 €
8, comma 1	Spese per rimborsi componenti del Comitato regionale sull'internazionalizzazione	C	P	8.400,00 €	8.400,00 €
9, commi 1, 2 e 3	Sostegno e contributi per spese di costituzione e avvio dei Consorzi	C	P	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
10, commi 1, 2 e 3	Contributi ai consorzi per attuazione delle attività di funzionamento e promozione delle imprese consorziate	C	P	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, in termini di nuove o maggiori spese a valere sul bilancio regionale, si esplicita quanto segue.

Relativamente all'articolo 6 comma 1 sull'istituzione dell'Albo regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione, si precisa che questo non comporta alcuna spesa per il bilancio della Regione Calabria, in quanto l'istituzione dell'Albo avviene mediante le risorse finanziarie già disponibili allocate ai pertinenti capitoli di spesa che si riferiscono alle spese di funzionamento della Giunta regionale.

In relazione all'articolo 8 comma 1, che disciplina il Comitato regionale sulla Internazionalizzazione ed eventuale relativo Osservatorio regionale per la internazionalizzazione, occorre sottolineare che l'istituzione di tale organismo non implica alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale, in quanto avrà sede presso il dipartimento regionale competente in materia, Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee, che assicurerà il necessario supporto tecnico (messa a disposizione dei locali, cancelleria, personale amministrativo, ecc.). Tuttavia, sebbene non venga riconosciuto ai componenti alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, è previsto un rimborso spese di viaggio che può essere stimato complessivamente in euro 8.400,00. Tale importo scaturisce dall'ipotesi di corrispondere a ciascun componente (20, escludendo dai rimborsi l'Assessore Regionale Dipartimento 7 "Sviluppo economico", un delegato del Dipartimento ed il Dirigente del Settore Cooperazione, i quali già accedono alla copertura delle spese per il funzionamento della Giunta, negli appositi capitoli di spesa per il personale della Giunta regionale) un rimborso forfettario secondo quanto previsto dal disciplinare del trattamento di trasferta del

personale dipendente della Giunta regionale (30 euro circa per il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiori a otto ore, ed euro 40 per le indennità chilometriche, per complessive 70 euro), e supponendo la convocazione del Comitato una volta ogni bimestre, per un totale di 6 riunioni annuali.

Riguardo le attività di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge, si precisa che queste saranno finanziate mediante le risorse comunitarie allocate sul POR 2014 – 2020 – Obiettivo specifico 3.4 dell'incremento del livello di internazionalizzazione, Azione 3.3.1, per quanto compatibili con la vigente normativa comunitaria. Un obiettivo che, oltretutto, viene riproposto in continuità con le scelte della precedente programmazione per il periodo 2007-2013, nell'ambito della quale è stato attivato il Programma Calabria Internazionale (Linea di intervento 7.1.2.1.).

Con riferimento specifico ai Consorzi per l'Internazionalizzazione si ricorda anche che il POR Calabria 2007-2013, nelle misure finanziate attraverso il fondo FESR (Linea di intervento 7.1.2.2.) ha esplicitamente previsto azioni di sostegno finalizzate al rafforzamento del sistema dei consorzi aventi finalità di coordinamento e cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica tra le imprese e che tale linea di intervento ha trovato attuazione attraverso l'iniziativa del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria - Settore 5 Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee che ha adottato un apposito avviso pubblico (Avviso pubblico per la realizzazione e potenziamento dei consorzi per l'internazionalizzazione nei settori strategici dell'economia regionale - POR FESR Calabria 2007-2013 - Linea di intervento 7.1.2.2).

Sempre con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020, infine, gli obiettivi perseguiti con la presente proposta di legge si ricollegano coerentemente anche con la priorità P3 (obiettivo specifico 3A) del PSR della Regione Calabria che, a riguardo delle aziende agricole e delle aziende agroalimentari prevede un sostegno anche per la commercializzazione e le forme associative dei produttori, tra cui possono rientrare a pieno titolo anche i consorzi per l'esportazione.

La stima dei contributi e aiuti economici, di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge, erogabili a favore dei Consorzi, è stata effettuata mediante un *benchmarking* degli importi indicati in alcuni bandi regionali e decreti dirigenziali regionali di altre Regioni, nonché sui dati ICE (istituto commercio estero) e MISE. Si è quindi prevista la possibilità di concedere contributi in regime *de minimis*, per un importo minimo di Euro 50.000,00 fino ad un massimo di Euro 200.000,00 per ogni consorzio, nel rispetto della vigente normativa comunitaria. Si è altresì prevista la costituzione di circa 10 consorzi nella Regione Calabria (due per ogni provincia), pertanto, ipotizzando dei contributi massimi di Euro 200.000,00 per ogni consorzio, si è stimata una spesa massima di Euro 2.000.000,00.

Si precisa che le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi, nonché il numero dei potenziali consorzi beneficiari saranno meglio dettagliati nei bandi che la Regione Calabria provvederà ad emanare, nel rispetto di quanto indicato nel Programma Operativo Regionale

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Sono indicati la U.P.B. e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Alla copertura degli oneri di parte corrente dell'articolo 8 comma 1, relativi ai rimborsi spese per i componenti del Comitato, si provvede mediante prelievo della somma di euro 8.400 dal Programma U.20.03, capitolo U0700110101 acceso al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" e corrispondente imputazione della medesima somma ad un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.14.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016 – 2018 della Regione Calabria.

In relazione alle spese per il sostegno a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione, la congrua copertura finanziaria delle spese quantificate in euro 2 milioni per ciascun esercizio 2016 – 2018 è assicurata dalle risorse comunitarie disponibili allocate nell'Asse 3 del Por Calabria 2014 – 2020, Obiettivo specifico 3.4, Azione 3.3.1 per quanto compatibili con la vigente normativa comunitaria e nel rispetto del regolamento CE n. 1407/2013 che disciplina il regime "de minimis".

Si precisa che le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi, nonché il numero dei potenziali consorzi beneficiari saranno meglio dettagliati nei bandi che la Regione Calabria provvederà ad emanare, nel rispetto di quanto indicato nel Programma Operativo Regionale

UPB - Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente"	- € 8.400,00		
Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.14.02 dello stato di previsione della spesa	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
POR FESR 2014 – 2020 – Asse 3, Obiettivo specifico 3.4, Azione 3.3.1	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

“Azioni di supporto all’export e promozione dei consorzi per l’internazionalizzazione”

Art. 1 (Ambito di applicazione)

La presente legge è adottata in applicazione del principio di “legislazione concorrente” sancito dall’Art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che assegna alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio con l’estero.

Art. 2 (Oggetto)

La presente legge stabilisce:

- a) i principi generali di intervento della Regione Calabria a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione;
- b) le condizioni per il riconoscimento e le procedure di accreditamento dei “ConSORZI per l’internazionalizzazione” ai fini dell’accesso alle forme di aiuto previste dalla programmazione regionale in materia di commercio estero e internazionalizzazione delle imprese;
- c) l’istituzione dell’Albo dei Consorzi per l’internazionalizzazione;
- d) l’istituzione del Comitato Regionale dei Consorzi per l’Internazionalizzazione e le forme di coordinamento con gli altri organi ed enti regionali coinvolti nella promozione del commercio con l’estero e più in generale dei processi di internazionalizzazione.

Art. 3 (Finalità)

La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze, supporta e agevola:

- a) iniziative finalizzate a creare condizioni favorevoli per la promozione, la valorizzazione, la visibilità e la tutela dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese regionali;
- b) azioni tese a creare forme di cooperazione tra le imprese regionali e tra queste e le imprese di altre regioni al fine di qualificare la presenza e l’immagine della produzione made in Italy sui mercati internazionali;
- c) la creazione di forme di cooperazione con imprese e istituzioni estere al fine di favorire l’attrazione di capitali e la realizzazione di investimenti produttivi sul territorio regionale.

Art. 4 (Principi generali)

La Regione Calabria favorisce i processi di internazionalizzazione e adotta azioni di supporto al commercio con l'estero in conformità ai seguenti principi:

- a) le azioni devono afferire ad una dimensione pre-commerciale del processo di promozione delle imprese; ciò significa che sono escluse forme di sostegno finalizzate direttamente all'azione commerciale e di distribuzione dei prodotti e dei servizi così come sono esclusi aiuti finalizzati all'insediamento operativo delle imprese calabresi all'estero o alla mobilità del personale delle imprese stesse;
- b) le azioni devono essere perseguite in modo coordinato da aggregazioni di imprese che condividono finalità e obiettivi comuni; ciò significa che dall'applicazione della presente legge sono esclusi gli interventi a sostegno di singoli operatori;
- c) le azioni devono risultare coerenti con le priorità strategiche stabilite dalla programmazione regionale e con le relative linee di intervento e forme di attuazione;
- d) le azioni devono essere perseguite in armonia con il quadro normativo nazionale in materia di aiuti alle imprese e nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato oltre che dei regolamenti comunitari che disciplinano l'uso dei Fondi europei coinvolti nell'attuazione della Programmazione regionale.

Art. 5

(ConSORZI per l'internazionalizzazione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i consorzi per l'internazionalizzazione devono:

- a) essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari, agricole e ittiche, nonché da piccole e medie imprese del settore commerciale purché queste ultime non risultino in numero prevalente rispetto alle altre; per "piccole e medie imprese" si intendono quelle imprese che rientrano nella definizione contenuta nell'allegato 1 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, la quale riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124136 del 20.05.03) recepita con Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.
- b) essere costituiti da almeno 5 imprese fra loro indipendenti, ossia non associate o collegate tra loro, aventi sede legale e unità produttiva nel territorio della regione Calabria;
- c) essere costituiti prevalentemente da imprese con sede legale e unità produttiva nel territorio della regione Calabria: le imprese consorziate con sede legale e/o unità produttiva al di fuori della regione Calabria non devono cioè rappresentare più del 25% del totale;

- d) avere per oggetto/finalità la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese consorziate, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere; nelle attività funzionali al raggiungimento delle finalità sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;
 - e) essere senza scopo di lucro e non distribuire avanzi e utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della Società consortile o cooperativa;
 - f) avere un fondo consortile interamente sottoscritto, versato almeno per il 25 per cento, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a 1.250 euro e non superiori al 20 per cento del fondo stesso;
 - g) essere iscritti al registro delle imprese e in stato di attività;
 - h) non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali.
- i)
2. I consorzi per l'internazionalizzazione, che soddisfino i requisiti indicati al precedente comma 1, possono beneficiare delle azioni di supporto e degli aiuti disposti dalla Regione Calabria in applicazione della presente legge solo se iscritti all'Albo regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione di cui al successivo Art. 6.
3. I consorzi per l'internazionalizzazione si distinguono in tre tipi:
- a) Consorzio per l'internazionalizzazione territoriale: consorzio finalizzato alla promozione di un determinato territorio della regione Calabria identificato in rapporto a qualche criterio (di specializzazione produttiva, di identità locale, ecc.);
 - b) Consorzio per l'internazionalizzazione mono-settoriale: consorzio che riunisce imprese afferenti ad uno stesso settore produttivo o ad una filiera;
 - c) Consorzio per l'internazionalizzazione pluri-settoriale: consorzio che riunisce più settori produttivi facendo leva sugli interessi trasversali in fatto di azioni di promozione dell'export e dell'internazionalizzazione.

Art. 6

(Albo regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione)

- 1. E' istituito presso la Regione Calabria l'Albo regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
- 2. L'iscrizione all'Albo deve essere richiesta dai Consorzi interessati.
- 3. L'iscrizione all'Albo è subordinata ad una procedura di accreditamento descritta nel successivo Art. 7.

4. La gestione e l'aggiornamento dell'Albo competono al Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee.
5. L'Albo è pubblico e viene garantito dalla Regione l'accesso agli atti che riguardano gli esiti delle procedure di accreditamento nonché i progetti approvati e i contributi erogati a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione.
6. I consorzi per l'internazionalizzazione restano iscritti all'albo finché sussistono le relative condizioni di accreditamento.

Art. 7

(Procedure di accreditamento)

1. Al fine di garantire una qualificata attuazione delle azioni promosse a supporto all'export e all'internazionalizzazione, i consorzi interessati a candidare propri progetti a valere sui fondi di competenza della Regione Calabria o a prendere parte ad iniziative promosse dalla stessa Regione, devono inoltrare apposita richiesta di accreditamento.
2. Il sistema dell'accREDITAMENTO prevede una valutazione delle potenziali capacità organizzative, operative, gestionali e di comunicazione dei singoli consorzi per l'internazionalizzazione. Tale valutazione risponde all'esigenza di innalzare il livello di efficacia delle azioni promosse e di garantire un adeguato standard di attuazione dei progetti di internazionalizzazione, ciò anche in vista di una qualificazione dell'immagine della Calabria all'estero.
3. I requisiti minimi richiesti ad un Consorzio per l'internazionalizzazione perché possa ottenere l'accREDITAMENTO presso la Regione Calabria sono i seguenti:
 - a) deve essere dotato di una propria sede direzionale e operativa;
 - b) deve avere attivato un proprio sito web attraverso il quale è possibile accedere a tutte le informazioni che lo riguardano (composizione del consorzio, finalità, statuto, organizzazione, attività avviate, organigramma, ruoli e funzioni dello staff, sede, recapiti, ecc.); le informazioni sul sito devono essere riportate anche in lingua inglese ed eventualmente in altre lingue;
 - c) deve disporre di materiale informativo/pubblicitario almeno in lingua inglese;
 - d) deve disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata e di firma digitale;
 - e) deve garantire un orario di apertura di almeno 4 ore al giorno da lunedì a venerdì;
 - f) deve essere dotato di un organo con funzioni deliberative (l'assemblea dei consorziati) e di un organo con funzioni esecutive e di gestione (il Consiglio direttivo, all'interno del quale viene eletto il Presidente);

- g) deve chiaramente identificare, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali, anche coincidenti, incaricate dei seguenti ruoli:
- Direttore del Consorzio;
 - Responsabile della comunicazione e dei contatti con l'esterno;
 - responsabile amministrativo;
 - responsabile della procedura di accreditamento.
- b) deve avere almeno una persona dipendente (con un contratto che prevede almeno 20 ore settimanali);
- c) deve avere la disponibilità di una persona che parli e scriva correttamente almeno in lingua inglese (livello minimo di conoscenza richiesto per l'inglese: B2).

4. La gestione del processo valutativo e le comunicazioni relative all'attivazione delle procedure per l'accredimento competono al Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee.
5. La permanenza dei requisiti per l'accredimento è oggetto di verifica ai fini della partecipazione dei Consorzi a bandi o avvisi disposti dalla Regione Calabria sui temi dell'export e dell'internazionalizzazione.

Art. 8

(Comitato regionale dei consorzi ed Osservatorio per l'internazionalizzazione)

1. E' istituito, a titolo gratuito, presso la Regione Calabria il Comitato regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione con funzioni di supporto all'attività di programmazione degli organi di governo regionali.
2. Il Comitato è composto da:
- un delegato del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria con funzioni di Presidente;
 - l'assessore al Dipartimento 7 "Sviluppo economico";
 - il dirigente del Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee;
 - un rappresentante della Camera di Commercio di Cosenza;
 - un rappresentante della Camera di Commercio di Catanzaro;
 - un rappresentante della Camera di Commercio di Crotona;
 - un rappresentante della Camera di Commercio di Vibo Valentia;
 - un rappresentante della Camera di Commercio di Reggio Calabria;
 - un rappresentante di Unioncamere Calabria;
 - un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di categoria (CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Copagri, Federazione regionale artigianato calabrese, AGCI, Legacoop, Unindustria Calabria).

3. Il Comitato ha il compito di formulare proposte per la identificazione delle priorità e delle modalità attuative degli interventi di supporto all'esportazione e alla internazionalizzazione del sistema produttivo regionale da sottoporre agli organi deliberanti del governo regionale; tutto ciò anche in funzione della predisposizione del documento di programmazione periodica adottato dai competenti organi della Regione Calabria.
4. All'interno del Comitato si istituisce un "Osservatorio per l'internazionalizzazione" cui possono essere affidati compiti di attività di analisi socio-economica dell'export e dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, quali:
 - analisi sistematiche sui dati dell'export al fine di predisporre un rapporto annuale sul posizionamento delle imprese calabresi sul mercato, sugli interscambi per area territoriale e settore economico;
 - rilevazioni campionarie presso le imprese calabresi al fine di analizzare le strategie messe in atto dalle imprese e i vincoli con cui queste si confrontano nell'accesso ai mercati internazionali;
 - attività di supporto alla definizione e armonizzazione degli interventi di supporto all'internazionalizzazione realizzati attraverso SPRINT Calabria
5. Le attività del Comitato di cui al punto 4, possono essere attribuite ad un gruppo di esperti appositamente selezionato oppure affidate ad un soggetto esterno (pubblico o privato). In entrambi i casi la selezione avviene sulla base di procedura di evidenza pubblica.
6. E' compito del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria - Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee adottare i provvedimenti necessari alla eventuale selezione degli esperti o dei soggetti terzi cui affidare le attività di analisi dell'Osservatorio per l'internazionalizzazione.
7. E' altresì compito del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria - Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee monitorare l'attività dell'Osservatorio, stabilendone obiettivi, risultati attesi e tempi di esecuzione delle analisi e di predisposizione dei rapporti annuali.
8. Su iniziativa del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee, il Comitato può essere coinvolto nell'attività di valutazione periodica sui risultati degli strumenti attuativi della politica regionale di supporto all'esportazione e all'internazionalizzazione.
9. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito, salvo il riconoscimento di un rimborso spese. Per le attività dell'Osservatorio il Comitato si avvale del personale e delle strutture regionali del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee e/o, eventualmente, tramite il supporto di professionisti esterni attraverso fondazioni e/o enti in House, già esistenti, sulla base di appositi progetti finanziati dalla comunità europea.

Art. 9
(Sostegno alla costituzione dei Consorzi per
l'internazionalizzazione)

1. Considerato il potenziale ruolo dei Consorzi per l'internazionalizzazione nella promozione dello sviluppo regionale, la Regione Calabria si impegna a sostenerne e favorirne la loro costituzione soprattutto in relazione a quelli che risultano essere i comparti produttivi e i territori che presentano una valenza strategica per l'economia regionale, secondo le modalità di cui al successivo Art. 11 comma 5.
2. Tale sostegno si concretizza intanto in un'azione di accompagnamento finalizzata a fornire informazioni utili al processo di costituzione e al processo di selezione e aggregazione delle imprese consorziabili. A tal fine il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee, mette a disposizione delle imprese calabresi interessate la propria struttura organizzativa (Nota: oggi comprendente anche SPRINT Calabria).
3. Per favorire un'azione di start up più diffusa sul territorio regionale, la Regione Calabria può, nei limiti delle disponibilità di bilancio assegnate a questi interventi ed entro i vincoli posti dalla normativa nazionale e comunitaria, contribuire anche finanziariamente alle spese di costituzione e avvio dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 1 dell'Art. 5 e che abbiano ottenuto l'accreditamento (provvisorio) previsto all'Art. 7.
4. In funzione delle risorse finanziarie effettivamente previste nel bilancio della Regione Calabria per questi interventi, i Dipartimenti e settori interessati adottano, con propri provvedimenti, le procedure idonee all'applicazione del precedente comma 3, stabilendo dettagliatamente la natura delle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione oltre che la forma e misura del contributo stesso, avendo cura di dare massima visibilità agli eventuali bandi o avvisi anche attraverso le Camere di commercio e le associazioni di categoria coinvolte nel Comitato regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione di cui all'Art 8.

Art. 10
(Sostegno alle attività dei Consorzi per l'internazionalizzazione)

1. La Regione Calabria - in armonia con quanto previsto dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e in complementarietà con i provvedimenti di concessione di contributi già adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione in

attuazione della citata legge - si impegna a contribuire finanziariamente, nei limiti della dotazione prevista nel bilancio regionale per questi interventi, anche all'attuazione delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 comma 5.

2. Il sostegno finanziario offerto ai consorzi per l'attuazione delle attività connesse alla loro funzione di promozione delle imprese consorziate e di stimolo ai processi di internazionalizzazione è subordinato alla formulazione da parte dei consorzi stessi di idonei "programmi promozionali" che prevedano:
 - a) la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi promozionali di rilevanza internazionale, significativi per il settore/filiera di riferimento;
 - b) la creazione di sale espositive e/o showroom temporanei all'estero, strettamente connessi con l'iniziativa promozionale prevista e il cui scopo sia unicamente quello di presentare e promuovere (a es. attraverso esibizioni, degustazioni, cooking show, seminari tecnici) i prodotti o servizi del consorzio per l'internazionalizzazione;
 - c) campagne di comunicazione per la promozione dei prodotti/servizi del consorzio nei paesi target;
 - d) azioni di comunicazione da veicolare sulla stampa estera;
 - e) organizzazione di missioni incoming in Calabria finalizzate alla stipula di accordi di collaborazione commerciale e/o produttiva;
 - f) realizzazione di educational tour e eventi di disseminazione dei risultati delle iniziative condotte;
 - g) realizzazione di marchi consortili.

Nei programmi promozionali proposti dai consorzi devono inoltre trovare chiara esplicitazione i seguenti elementi:

- scelta motivata dei mercati esteri di riferimento (mercati target);
- settori o filiere di riferimento;
- obiettivi da perseguire e coerenza con la strategia regionale;
- azioni promozionali in cui si articola il progetto;
- risultati attesi;
- sistema di monitoraggio e di valutazione adottato in rapporto ai risultati attesi;
- piano finanziario dettagliato dei costi di ciascun'azione;
- costo totale del programma proposto

3. Le spese ammissibili a contributo per la realizzazione dei sopra citati programmi promozionali dei consorzi per l'internazionalizzazione sono esclusivamente quelle relative a:
 - a) quote di partecipazione a fiere ed eventi promozionali di rilevanza internazionale; noleggio e allestimento stand, costi di trasporto e oneri assicurativi connessi al trasporto di campioni specifici utilizzati esclusivamente presso gli spazi espositivi selezionati all'estero, acquisizione servizi di interpretariato e traduzione, organizzazione di incontri d'affari con gli operatori dei mercati target;

- b) locazione e allestimento di spazi per la creazione di sale espositive temporanee all'estero (arredi, strumentazioni, oneri di trasporto e assicurativi connessi al trasporto di campionari specifici, infrastrutture tecniche eccetto macchinari e impianti di produzione);
- c) realizzazione e diffusione di video, spot, cataloghi, depliant, vetrine virtuali, siti internet sui prodotti o servizi offerti, noleggio spazi pubblicitari su media esteri, in lingua straniera;
- d) viaggio e soggiorno di selezionati operatori esteri strategici per la definizione di accordi commerciali e/o produttivi, affitto di locali in Calabria per l'organizzazione di incontri d'affari e per la presentazione dei prodotti/servizi, servizi di interpretariato e traduzione, noleggio di attrezzature tecniche;
- e) realizzazione e registrazione del marchio consortile;
- f) spese per l'acquisizione di servizi specialistici e consulenze per come meglio elencati negli avvisi pubblici emanati per acquisire le domande dei Consorzi interessati.

Art. 11
(Disposizioni attuative)

1. In funzione delle risorse finanziarie effettivamente previste nel bilancio della Regione Calabria per i tipi di azioni di supporto sopra descritti, il Dipartimento Presidenza - Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee adotta, con propri provvedimenti, le procedure idonee all'applicazione di quanto previsto all'Art. 9 comma 3 e all'Art. 10, commi 2 e 3. Tali provvedimenti, assunti in coerenza con le deliberazioni degli altri organi di governo della Regione Calabria, stabiliscono in modo dettagliato:
 - a) l'oggetto e le finalità dell'intervento promosso dalla Regione Calabria;
 - b) la durata dell'intervento e la dotazione finanziaria prevista.
 - c) i requisiti dei soggetti che possono presentare domande di contributi ;
 - d) gli ambiti di intervento e le iniziative agevolabili;
 - e) le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione di queste;
 - f) l'ammontare, l'intensità e la forma degli aiuti;
 - g) i termini di presentazione della domanda e la documentazione da allegare ad essa;
 - h) i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione dei punteggi ai fini di una selezione dei programmi ammessi a contributo;
 - i) la procedura adottata per la verifica dell'ammissibilità delle domande e per la valutazione dei relativi programmi proposti;
 - j) le forme e modalità di erogazione dei contributi;
 - k) le circostanze di revoca delle agevolazioni;
 - l) le forme di ispezione e controllo;
 - m) le altre clausole che costituiscono elementi condizionali nel processo di valutazione delle domande;

2. In merito alle disposizioni dell'Art. 7, è altresì di competenza del Dipartimento Presidenza - Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee l'adozione di provvedimenti idonei a garantire l'efficace gestione delle procedure di accreditamento dei consorzi. Tali provvedimenti, assunti in coerenza con le deliberazioni degli altri organi di governo della Regione Calabria, stabiliscono in modo dettagliato:
- a) le finalità del sistema di accreditamento dei consorzi per l'internazionalizzazione e le disposizioni normative di riferimento;
 - b) la composizione della Commissione che esamina le domande di accreditamento;
 - c) l'iter di accreditamento adottato con la esplicitazione delle condizioni per l'accREDITamento;
 - d) i soggetti che possono presentare domanda per l'accREDITamento e l'iscrizione all'Albo dei consorzi per l'internazionalizzazione;
 - e) le modalità di presentazione della domanda di accREDITamento e la documentazione da allegare;
 - f) i criteri di valutazione adottati dalla Commissione in fase di esame delle domande ai fini dell'accREDITamento;
 - g) le modalità di gestione e aggiornamento dell'Albo dei consorzi per l'internazionalizzazione;
 - h) le condizioni di perdita dell'accREDITamento e di cancellazione dall'Albo;
 - i) le forme di ispezione e controllo;
 - j) le altre clausole che costituiscono elementi condizionali nel processo di valutazione delle domande ai fini dell'accREDITamento;
 - k) tempi di riscontro alle domande di accREDITamento presentate dai consorzi.
3. In merito alle disposizioni dell'Art. 8, è infine di competenza del Dipartimento Presidenza - Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee l'adozione di provvedimenti idonei a garantire l'efficace funzionamento del Comitato/Osservatorio sull'internazionalizzazione. Tali provvedimenti, assunti in coerenza con le deliberazioni degli altri organi di governo della Regione Calabria, stabiliscono in modo dettagliato:
- a) le finalità ed il tipo di attività di competenza del Comitato / Osservatorio;
 - b) i contenuti delle analisi (quantitative e qualitative) sull'export e sui processi di internazionalizzazione da produrre annualmente;
 - c) i tempi di esecuzione di dette analisi;
 - d) le risorse umane interne alla Regione Calabria impegnate nelle attività del Comitato / Osservatorio (con esplicitazione di qualifiche, mansioni e responsabilità);
 - e) le possibili collaborazioni attivabili con altri enti regionali o nazionali ai fini dell'accesso ai dati;
 - f) le modalità di divulgazione dei dati e dei rapporti annuali.

Qualora invece, in accordo con gli organi di governo della Regione Calabria, il Dipartimento Presidenza - Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee dovesse decidere di avvalersi di soggetti terzi per garantire l'attuazione dei compiti del Comitato / Osservatorio, sarà compito di questo stesso Dipartimento stabilire, subordinatamente all'effettiva dotazione finanziaria resa disponibile sul bilancio regionale:

- a) tipo di soluzione adottata a sostegno del funzionamento del Comitato / Osservatorio: esperti da inserire nel gruppo di lavoro regionale oppure soggetti terzi esterni (pubblici o privati) cui affidare le attività dell'Osservatorio;
- b) soggetti ammissibili;
- c) modalità e criteri di valutazione dei curricula e di attribuzione dei punteggi;
- d) iter della procedura di selezione adottata;
- e) forme di coordinamento dei soggetti esterni con il Dipartimento interessato e con gli altri organismi della Regione impegnati sul tema dell'internazionalizzazione;
- f) risultati e prodotti richiesti ai soggetti terzi (tipo di analisi e tempi di esecuzione di dette analisi);
- g) forme di monitoraggio e controllo adottate;
- h) ammontare e modalità di erogazione dei compensi;
- i) vincoli e condizioni cui sono sottoposti gli incarichi/contratti stipulati;
- j) testo dell'incarico/contratto da stipulare;
- k) voci di imputazione dei costi sul bilancio regionale.

4. Il Dipartimento Presidenza - Settore Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee garantisce la massima visibilità ai provvedimenti adottati (bandi e avvisi, procedure di accreditamento e gestione dell'Albo dei consorzi per l'internazionalizzazione) anche attraverso la collaborazione istituita con le Camere di commercio e le associazioni di categoria coinvolte nel Comitato regionale dei consorzi per l'internazionalizzazione di cui all'Art 8.

5. L'eventuale contributo finanziario destinato alle azioni di supporto all'internazionalizzazione previste agli Articoli 9 e 10 della presente legge, nella misura minima di Euro 50.000,00 fino ad un massimo di Euro 200.000,00 per ciascun consorzio, oltre ad essere subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio della Regione Calabria, sarà altresì assoggettato al Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 8.400,00, si provvede mediante prelievo dal Programma U.20.03, capitolo U0700110101 acceso al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016-2018 della Regione Calabria, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.14.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 8.400, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
4. Agli oneri di cui agli articoli 9 e 10, stimati in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2016 – 2018, si provvede con le risorse disponibili dei fondi strutturali europei del POR Calabria 2014/2020, Obiettivo specifico 3.4, Azione 3.3.1, per quanto compatibili con la vigente normativa comunitaria.

Art. 13
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.